

Gazzetta ufficiale

C 376

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
21 dicembre 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 376/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio) ⁽¹⁾	1
2013/C 376/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower) ⁽¹⁾	1
2013/C 376/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group) ⁽¹⁾	2
2013/C 376/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo) ⁽¹⁾	2

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2013/C 376/05	Sessione del consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 9 e 10 dicembre 2013	3
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2013/C 376/06	Progetto di strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018	7
Commissione europea		
2013/C 376/07	Tassi di cambio dell'euro	12
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2013/C 376/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	13
2013/C 376/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	13
2013/C 376/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	14
2013/C 376/11	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	14
2013/C 376/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	15
2013/C 376/13	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	15
2013/C 376/14	Modalità applicabili al trasporto negli Stati membri dell'area dell'euro — Articolo 13, paragrafo 5 — Regolamento (UE) n. 1214/2011.....	16

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 376/15	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	24
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.7101 — Brookfield Property/Starwood/Interhotel Portfolio)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 376/01)

In data 13 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7101. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.7118 — AXA/Norges Bank/SZ Tower)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 376/02)

In data 16 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7118. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6982 — Altor Fund III/TryghedsGruppen/Elixia/HFN Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 376/03)

In data 29 novembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6982. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.7087 — Vitol/Carlyle/Varo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 376/04)

In data 17 dicembre 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M7087. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Sessione del consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 9 e 10 dicembre
2013

(2013/C 376/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

Consiglio del 5-6 dicembre 2007 rimangono validi e contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di Europa 2020;

1. RICORDA che ai sensi dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; che l'azione dell'Unione deve completare le politiche nazionali e indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica; essa deve inoltre incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica e, ove necessario, appoggiare la loro azione nonché rispettare pienamente le responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica;
2. RAMMENTA che il Consiglio, nelle sue conclusioni relative a sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili, adottate il 6 giugno 2011, invitava gli Stati membri e la Commissione a dare avvio a un processo di riflessione, sotto l'egida del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari, destinato ad individuare maniere efficaci di investire nella salute, in modo da perseguire sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili;
3. RICORDA l'impegno di raggiungere gli obiettivi di Europa 2020 di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ivi compreso il coordinamento delle iniziative nazionali tramite il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche, ossia il semestre europeo;
4. RAMMENTA che le sfide, gli obiettivi e i principi individuati nel libro bianco dal titolo «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE», adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007 e confermato dalle conclusioni del
5. RICORDA le conclusioni del Consiglio su «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione» del 20-21 giugno 2013 ⁽¹⁾, le conclusioni del Consiglio sull'analisi annuale della crescita e la relazione comune sull'occupazione nell'ambito del semestre europeo del 28 febbraio 2013 ⁽²⁾ e l'approvazione della relazione del comitato per la protezione sociale (CPS) sulle riforme della politica sociale a favore della crescita e della coesione nell'ambito della valutazione del semestre europeo 2013 nelle politiche occupazionali e sociali del 15 ottobre 2013 ⁽³⁾;
6. PRENDE ATTO dei progressi compiuti in merito al processo di riflessione, in termini di inclusione di aspetti riguardanti la salute in altri settori politici nel quadro dell'attuazione della strategia Europa 2020, di identificazione di temi per una possibile più stretta cooperazione tra gli Stati membri, di scambio di migliori prassi e di progressi verso una cooperazione maggiormente coordinata a livello di UE con l'obiettivo di sostenere gli sforzi degli Stati membri, ove ciò sia necessario, volti a garantire che i rispettivi sistemi sanitari nazionali rispondano alle sfide future;
7. ACCOGLIE CON FAVORE i lavori in corso relativi al processo di riflessione in merito ai cinque obiettivi definiti:
 - rafforzamento dell'attenzione alla salute nel quadro della strategia Europa 2020 e nel processo del semestre europeo;
 - definizione dei fattori propizi all'uso efficace dei fondi strutturali per gli investimenti nel campo della salute;

⁽¹⁾ 11487/13.⁽²⁾ 6936/13.⁽³⁾ 13958/1/REV1.

- utilizzo dei medicinali efficace dal punto di vista dei costi;
- modelli di cura integrati e migliore gestione ospedaliera;
- misurazione e controllo dell'efficacia degli investimenti nel settore della salute.

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- a) nel corso dei primi tre semestri europei, il ruolo delle questioni inerenti alla salute si è costantemente rafforzato ed il tono nonché il contesto dei riferimenti alle riforme dei sistemi sanitari è evoluto, con il duplice scopo di garantire pari e universale accesso a servizi di assistenza sanitaria di qualità così come il finanziamento basato sul principio di solidarietà e su un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche ora incluso esplicitamente come obiettivo politico nell'analisi annuale della crescita 2013 della Commissione;
- b) oltre ad essere un valore in sé, la salute delle persone può influire positivamente su risultati economici quali offerta di manodopera e produttività del lavoro, capitale umano e spesa pubblica complessiva e svolge quindi un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e nell'ambito del semestre europeo;
- c) gli Stati membri dovrebbero pertanto affrontare i rischi sociali e sanitari durante tutto il corso della vita delle persone, tenendo in particolare conto i vantaggi della prevenzione tempestiva delle malattie e della promozione della salute nonché dell'assistenza, assicurando l'accesso universale a servizi di assistenza sanitaria di qualità e modernizzando i sistemi sanitari per migliorarne l'efficacia in termini di costi, l'accessibilità e la sostenibilità;
- d) una spesa sanitaria efficiente ed efficace in termini di costi rappresenta un tipo di spesa produttiva e favorevole alla crescita e si dovrebbe riconoscere il valore degli investimenti nella salute come un contributo alla crescita economica e alla coesione sociale;
- e) gli Stati membri devono affrontare sfide comuni dovute all'invecchiamento della popolazione e all'onere delle malattie croniche, nonché sfide relative alle malattie trasmissibili, ai mutamenti nelle necessità della popolazione, alle disuguaglianze in campo sanitario, alle maggiori aspettative dei pazienti e ai costi crescenti della sanità nonché alle minori risorse a disposizione dei sistemi sanitari degli Stati membri a causa dell'attuale situazione economica;
- f) il coordinamento rafforzato delle politiche economiche può necessitare di un maggiore coordinamento a livello di UE nel campo della salute, nel rispetto dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- g) la promozione della salute e la prevenzione delle malattie sono fattori fondamentali per la sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari nonché per aumentare gli anni di vita in buona salute;
- h) i processi politici e decisionali dovrebbero essere, nella misura del possibile, fondati su prove e sostenuti da sistemi informativi sanitari adeguati;
- i) gli investimenti nel campo della salute finanziati, tra l'altro, tramite i fondi strutturali e di investimento possono rappresentare un fattore importante per la sostenibilità dei sistemi sanitari; tuttavia, rimane non sfruttato il pieno potenziale derivante da un migliore utilizzo dei fondi strutturali e di investimento per gli investimenti nel campo della salute da parte degli Stati membri nel periodo 2014-2020;
- j) modelli di cura integrati vengono percepiti come mezzi importanti, innovativi e promettenti per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi sanitari e per migliorarne quindi la sostenibilità;
- k) il ruolo dell'UE nel settore della valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari in coordinamento e in cooperazione con altre organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE e l'OMS, può essere ulteriormente rafforzato, allineandolo al contempo ai sistemi esistenti;
- l) gli Stati membri devono sostenere la fornitura di prodotti farmaceutici e dispositivi medici a buon mercato, innovativi, efficaci e sicuri alle proprie popolazioni, salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari.

ACCOGLIE CON FAVORE:

- a) i risultati del processo di riflessione, sotto l'egida del gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari, destinato ad individuare maniere efficaci di investire nella salute, in modo da perseguire sistemi sanitari moderni, adeguati e sostenibili;
- b) i risultati del processo di riflessione sul tema «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria»;

- c) l'approccio indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo a «Investire nella salute», adottato come parte della comunicazione della Commissione dal titolo «Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione» come («Pacchetto sugli investimenti sociali») adottato il 18 febbraio 2013 ⁽¹⁾, il quale pone in rilievo il fatto che la salute rappresenta un valore di per sé nonché una condizione di base per la prosperità economica e la coesione sociale;
- d) i progressi compiuti dal programma di partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute relativamente all'attuazione dei suoi piani strategici, nonché il rafforzamento della cooperazione regionale avviata con la selezione dei siti di riferimento;
- e) l'ulteriore sviluppo e consolidamento, evitando al tempo stesso duplicazioni, di un sistema di monitoraggio e informazione del settore sanitario a livello di UE basato sugli indicatori sanitari della Comunità europea (ECHI) e sui sistemi di monitoraggio e di informazione sanitari esistenti sviluppati come risultato della cooperazione tra gli Stati membri con il supporto dei programmi comunitari di azione nel campo della sanità.

ché ridisegnare le modalità di prestazione, ora frammentate, dei servizi sanitari e sociali:

- facendo della cura integrata una priorità delle loro politiche e programmi sanitari a livello nazionale, regionale e locale,
- sostenendo lo sviluppo di processi e strumenti, con particolare enfasi sull'utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e di strumenti finanziari,
- incoraggiando le organizzazioni di operatori sanitari a svolgere un ruolo attivo nelle cure integrate,
- promuovendo la formazione del personale sanitario in merito alle cure integrate,
- rafforzando la consapevolezza dei pazienti ed informandoli tramite il coinvolgimento delle organizzazioni dei pazienti nello sviluppo di politiche e programmi riguardanti le cure integrate a tutti i livelli adeguati,
- sviluppando e promuovendo la ricerca e le innovazioni nel campo delle cure integrate;

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

- a) valutare, come opportuno, il possibile impatto delle riforme dei sistemi sanitari come presentate nei programmi nazionali di riforma, ivi compresi gli effetti diretti e indiretti sulla salute, sulla povertà della popolazione, sui tassi di occupazione, sulla produttività e sulla competitività;
- b) garantire un coordinamento adeguato tra le pertinenti formazioni del Consiglio (p. es. EPSCO, ECOFIN, ecc.) che trattano i diversi aspetti inerenti alla salute nel quadro della strategia Europa 2020 e del semestre europeo al fine di migliorare la qualità del dialogo politico e di aumentare il valore aggiunto delle discussioni dell'UE in materia di politiche sanitarie che stanno affrontando sfide che vanno al di là della mera sostenibilità finanziaria;
- c) continuare il dialogo volto a migliorare l'utilizzo efficace dei fondi strutturali e di investimento europei (ESI) per gli investimenti nel settore della salute e scambiare buone prassi circa la pianificazione, l'attuazione, il monitoraggio e la soluzione di problemi nel periodo 2014-2020 sulla base dei risultati del processo di riflessione su tale tema, e in particolare degli strumenti destinati all'utilizzo efficace dei fondi ESI per gli investimenti nel settore della salute;
- d) istituire e sviluppare, su base volontaria, politiche e programmi nazionali riguardanti forme di cura integrate, non-
- e) utilizzare la valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari a fini di elaborazione politica, di responsabilità e di trasparenza;
- f) considerare lo sviluppo di un repertorio di buone prassi che possano fornire indicazioni per realizzare con successo la modernizzazione dei sistemi di assistenza sanitaria e contribuire al potenziamento delle soluzioni migliori, tenendo in considerazione l'operato del partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute;
- g) chiedere al gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari di:
- orientare le attività di cui alle sezioni IV e V che rientrano nelle sue competenze, facendo uso dei consessi esistenti, ove opportuno,
 - sviluppare ed adottare metodi finalizzati a rafforzare le sue capacità.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

- a) proseguire la riflessione sull'attenzione alla salute nel quadro della strategia Europa 2020 al fine di garantire che questo tema di importanza strategica sia inserito anche nei prossimi esercizi del semestre europeo, fatti salvi i risultati della prossima valutazione di tale processo;

⁽¹⁾ Doc. 6380/13 ADD 7.

- b) garantire il necessario coordinamento a livello sia nazionale che dell'UE al fine di prestare l'opportuna attenzione al settore sanitario nel processo del semestre europeo e di facilitare le valutazioni in corso nel settore sanitario a livello dell'UE, in particolare tramite un coordinamento e una cooperazione rafforzati con il comitato per la protezione sociale e il comitato di politica economica, nonché esaminando e istituendo una relazione di lavoro fra il gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari e il comitato per la protezione sociale;
- c) proseguire l'esercizio di monitoraggio per l'inserimento del tema sanitario nel processo del semestre europeo, anche mediante lo scambio di informazioni con gli Stati membri in merito agli sviluppi nazionali e tradurre il concetto di «accesso a un'assistenza di buona qualità» in criteri di valutazione operativi, fra l'altro ai fini delle sintesi tematiche sui sistemi sanitari;
- d) proseguire la riflessione, su base volontaria, su aspetti che possono avere un impatto sulla disponibilità, l'accessibilità, i prezzi, i costi, la sicurezza per i pazienti e il carattere innovativo di prodotti farmaceutici e dispositivi medici e, ove opportuno, su sistemi che facilitino l'accesso ad essi, nel pieno rispetto delle sfere di competenza degli Stati membri;
- e) condividere conoscenze, esperienze e migliori prassi per quanto riguarda:
- programmi, strutture e politiche in materia di cura integrata, compresi i sistemi di informazione e formazione, al fine di far fronte al problema dei costi,
 - l'efficacia degli interventi e delle soluzioni di cura integrata a livello di strutture sanitarie e la valutazione della loro trasferibilità;
- f) migliorare il coordinamento in materia di valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari a livello dell'UE:
- facilitando il dibattito sul quadro teorico relativo alla valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari e identificando metodologie e strumenti per sostenere i responsabili politici nell'adozione delle loro decisioni,
 - definendo criteri per selezionare i settori prioritari per la valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari a livello dell'UE e migliorando la disponibilità e la qualità dei dati e delle informazioni pertinenti;
- g) cooperare al fine di istituire un sistema di informazione sanitaria dell'UE sostenibile e integrato, basato su i risultati già ottenuti tramite vari gruppi e progetti, quali i progetti ECHI-ECHIm, esaminando in particolare il potenziale, come strumento, di un ampio consorzio europeo per un'infrastruttura di ricerca nel campo dell'informazione sanitaria;
- h) migliorare il coordinamento a livello dell'UE e sviluppare azioni concrete dell'UE al fine di ridurre l'onere delle malattie croniche, fra l'altro, identificando e diffondendo buone prassi tramite l'azione comune che fa fronte alle malattie croniche e promuove l'invecchiamento attivo lungo tutto l'arco della vita, promuovendo una prevenzione e una gestione tempestive, moderne ed efficaci delle malattie croniche, nonché investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie, facendo fronte al problema della comorbidità, allineando i programmi di ricerca alle esigenze della salute pubblica, utilizzando le indicazioni delle scienze del comportamento e di altre discipline, allineandosi ad altri processi internazionali e cooperando con le organizzazioni internazionali;
- i) collaborare al fine di valutare le iniziative dell'UE relative al rafforzamento della consapevolezza dei pazienti e formulare idee per iniziative politiche volte a creare condizioni favorevoli e sviluppare orientamenti per rafforzare la consapevolezza dei pazienti.

INVITA LA COMMISSIONE A:

- a) sostenere gli scambi di buone pratiche e l'apprendimento reciproco fra gli Stati membri in merito a un uso efficace e più ampio dei fondi strutturali e di investimento europei per gli investimenti nel settore della salute;
- b) sostenere progetti di cura integrata, con particolare attenzione per il rafforzamento della consapevolezza dei pazienti e la gestione e la prevenzione delle malattie croniche;
- c) sostenere gli Stati membri nell'utilizzo della valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari;
- d) presentare la valutazione del concetto e dell'approccio del programma di partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute nel primo semestre del 2014, e riferire due volte all'anno sullo stato di avanzamento di tale programma, i progressi realizzati e le tappe successive.

PROGETTO DI STRATEGIA IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA 2014-2018

(2013/C 376/06)

I. INTRODUZIONE

1. L'adozione del piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica 2009-2013 ha rappresentato un ulteriore passo nello sviluppo della giustizia elettronica. La smaterializzazione dei procedimenti giudiziari e l'utilizzo di mezzi elettronici nella comunicazione tra tutti coloro che sono coinvolti nelle attività giudiziarie sono diventati un elemento importante nel funzionamento efficace dell'apparato giudiziario degli Stati membri. Gli Stati membri e le istituzioni europee sono animati dalla comune volontà di portare avanti la costruzione del sistema di giustizia elettronica europea.
2. La giustizia elettronica europea vuole mirare all'uso e allo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione al servizio dei sistemi giudiziari degli Stati membri, in particolare in situazioni transfrontaliere, in modo da consentire ai cittadini, alle imprese e agli operatori della giustizia un maggiore accesso alla giustizia e all'informazione giudiziaria e da facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. Essa si propone di migliorare l'efficacia della giustizia stessa, nel rispetto dell'indipendenza e della diversità dei sistemi giudiziari degli Stati membri, nonché dei diritti fondamentali.
3. In particolare, occorre continuare a sviluppare la giustizia elettronica europea come un servizio diretto per i cittadini europei che beneficeranno del suo valore aggiunto anche attraverso il portale della giustizia elettronica. È opportuno assicurare che gli utenti del sistema di giustizia elettronica europea, inclusi i cittadini, possano beneficiare rapidamente dei vantaggi concreti degli strumenti della giustizia elettronica.
4. I risultati già ottenuti, le limitazioni incontrate e gli obiettivi previsti per il futuro richiedono una strategia europea globale in materia di giustizia elettronica per portare l'impegno e la partecipazione ad un livello strategico. La nuova strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 intende muovere dal lavoro già intrapreso.
5. In risposta al Consiglio, la Commissione ha presentato la comunicazione «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» del giugno 2008 ⁽¹⁾ volta a promuovere lo sviluppo di strumenti di giustizia elettronica a livello europeo in stretto coordinamento con gli Stati membri. L'obiettivo è quello di creare sinergie tra gli sforzi dispiegati a livello europeo e a livello nazionale nel settore della giustizia elettronica e di offrire economie di scala a livello europeo.
6. Nelle riunioni del 19 e 20 giugno 2008, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'iniziativa volta a «predisporre progressivamente un portale uniforme dell'UE per la giustizia elettronica entro il 2009». L'obiettivo di tale portale è quello di offrire un punto di accesso unico, plurilingue, facilmente fruibile («sportello unico»), all'intero sistema di giustizia elettronica europea, vale a dire a siti di informazione europei e nazionali e/o servizi.
7. Il primo piano d'azione pluriennale (2009-2013) in materia di giustizia elettronica europea, elaborato in collaborazione con la Commissione e il Parlamento europeo, è stato adottato dal Consiglio GAI a novembre 2008.
8. Insieme all'adozione del primo piano d'azione il Consiglio ha approvato la creazione di una nuova struttura di lavoro. Il Gruppo «Legislazione on-line» del Consiglio ha svolto, da allora, un notevole lavoro per adempiere al mandato assegnatogli dal Consiglio. Gli obiettivi fissati nel primo piano d'azione sono stati ampiamente raggiunti e i relativi lavori continuano.
9. Il Parlamento europeo ha espresso interesse per il lavoro svolto nel settore della giustizia elettronica. Il 18 dicembre 2008 ha adottato una risoluzione sulla giustizia elettronica ⁽²⁾ in cui afferma, tra l'altro, che occorrerebbe istituire un meccanismo atto a garantire che la futura legislazione sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line. Ha inoltre adottato una risoluzione sulla giustizia elettronica nella seduta plenaria del 22 ottobre 2013 ⁽³⁾, in cui chiede che venga fatto maggior ricorso alle applicazioni elettroniche, alla trasmissione elettronica dei documenti, alle videoconferenze e all'interconnessione dei registri giudiziari e amministrativi, al fine di ridurre ulteriormente i costi dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali.
10. Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso l'avvio di lavori per sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in materia di giustizia, in particolare attraverso la creazione di un portale europeo finalizzato a migliorare l'accesso alla giustizia in situazioni transfrontaliere.

II. CONTESTO DELLO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA A LIVELLO EUROPEO**1. Contesto**

5. Nel giugno 2007 il Consiglio GAI ha deciso l'avvio di lavori per sviluppare, a livello europeo, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in materia di giustizia, in particolare attraverso la creazione di un portale europeo finalizzato a migliorare l'accesso alla giustizia in situazioni transfrontaliere.

⁽¹⁾ COM(2008) 329 definitivo.

⁽²⁾ [2008/2125 (INI)].

⁽³⁾ [2013/2852 (RSP)].

2. Principali realizzazioni

11. Il portale della giustizia elettronica, ospitato e gestito dalla Commissione in conformità alle linee guida del Consiglio, è stato varato il 16 luglio 2010. Da allora gli Stati membri e la Commissione hanno continuato a sviluppare regolarmente questo sito web con nuove funzionalità (ad esempio i formulari dinamici elettronici) e l'aggiunta continua di nuovi contenuti. Il portale della giustizia elettronica europea mira a svolgere funzioni di «sportello unico» per i cittadini europei e gli operatori del diritto, consentendo loro di ottenere, nelle rispettive lingue, informazioni sulle procedure europee e nazionali e sul funzionamento della giustizia.
12. Vari Stati membri hanno già sviluppato e partecipato ad una serie di progetti pilota nel settore della giustizia elettronica, ad esempio al fine di interconnettere i registri fallimentari degli Stati membri e introdurre sviluppi tecnici significativi. Si sta gradualmente sviluppando un'infrastruttura per la giustizia elettronica europea. Un elemento importante è costituito dall'infrastruttura tecnica ed organizzativa per lo scambio sicuro di dati giuridici tra la giustizia, organizzazioni governative, operatori del diritto, cittadini ed imprese nel quadro del progetto e-CODEX.
13. Numerosi Stati membri hanno introdotto sistemi di videoconferenza per sveltire le procedure giudiziarie facilitando l'audizione di testimoni o delle parti. Sono in corso i lavori volti ad includere il sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e quello dell'atlante giudiziario. Il Consiglio ha altresì adottato una decisione volta ad instaurare una cooperazione con la rete giudiziaria europea in materia penale.
14. I risultati del recente questionario sulla giustizia elettronica ⁽¹⁾ indicano che tale settore, dopo l'adozione del primo piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea, si è considerevolmente evoluto negli Stati membri. La strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 muoverà da questo successo.
15. Nel settore della giustizia elettronica sono stati posti in essere importanti elementi costitutivi per l'accessibilità e l'interoperabilità semantica delle fonti giuridiche. Nel 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sull'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) per migliorare la reperibilità e facilitare l'esatta citazione di sentenze degli organi giurisdizionali europei e nazionali. Vari Stati membri hanno già introdotto l'ECLI. La Commissione e vari Stati membri si stanno preparando all'introduzione dell'interfaccia di ri-

cerca ECLI europea nel portale della giustizia elettronica entro il primo trimestre del 2014. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo stanno predisponendo l'introduzione dell'ECLI.

16. Nel 2011, il Consiglio ha adottato conclusioni sull'identificatore europeo della legislazione (ELI), che introduce uno standard volontario per individuare, contrassegnare e citare elettronicamente strumenti giuridici europei e nazionali. Lo standard è stato adottato per essere utilizzato nell'ambito di EUR-Lex ed è introdotto da vari Stati membri.

3. Coerenza con il quadro della pubblica amministrazione elettronica

17. La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad una maggiore coerenza con il quadro generale della pubblica amministrazione elettronica, specificamente descritta nella comunicazione della Commissione [COM(2010) 744 definitivo] che introduce l'interoperabilità dei servizi pubblici europei e il quadro europeo di interoperabilità. Vi si afferma chiaramente che potenziare l'interoperabilità a livello giuridico, organizzativo, semantico e tecnico, creando gradualmente un ecosistema sostenibile, è fondamentale per sfruttare al massimo le potenzialità sociali ed economiche insite nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il sistema di giustizia elettronica europea deve essere sviluppato in conformità ai principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri.

III. PRINCIPI GENERALI

18. I lavori nel settore della giustizia elettronica europea si informano ai principi di base seguenti:

a) Azione volontaria

19. La partecipazione volontaria ai progetti di giustizia elettronica europea è lasciata alla discrezione di ogni singolo Stato membro, tranne in caso di adozione di uno strumento legislativo dell'Unione europea, che implichi l'obbligo di attuazione di un determinato progetto nell'ambito del sistema di giustizia elettronica europea.

b) Decentramento

20. Il concetto di giustizia elettronica europea si basa sul principio di un sistema decentrato a livello europeo che colleghi tra loro i diversi sistemi nazionali indipendenti ed interoperabili degli Stati membri. In virtù di tale principio generale di decentramento spetta a ciascuno Stato membro assicurare l'attuazione e la gestione sul piano tecnico dei sistemi di giustizia elettronica nazionali necessari per agevolare l'interconnessione tra i sistemi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. doc. 15690/1/12 REV 1 EJUSTICE 73 JURINFO 46 JUSTCIV 331 COPEN 244 CONSOM 139 DRS 126 DROIPEN 159.

21. Un certo grado di centralizzazione a livello dell'UE è tuttavia necessario. La centralizzazione può anche essere presa in considerazione in alcune situazioni specifiche, ad esempio qualora costituisca una soluzione più efficace in termini di costi o sia stato adottato uno strumento legislativo.

c) Interoperabilità

22. L'interoperabilità, che consente l'interconnessione dei sistemi degli Stati membri e all'occorrenza il ricorso a soluzioni centralizzate, è un elemento fondamentale dei sistemi decentrati. Dev'essere assicurata la compatibilità tra i vari aspetti tecnici, organizzativi, giuridici e semantici prescelti per le applicazioni dei sistemi giudiziari, garantendo nel contempo agli Stati membri la massima flessibilità.

d) Dimensione europea

23. La strategia in materia di giustizia elettronica europea è rivolta a progetti con una dimensione europea nei settori del diritto civile, penale e amministrativo.

24. I progetti sviluppati nell'ambito della giustizia elettronica europea, in particolare tutti i progetti inclusi nel portale, devono coinvolgere potenzialmente tutti gli Stati membri dell'Unione europea e tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a tutti i progetti al fine di assicurarne la funzionalità a lungo termine e l'efficienza in termini di costi. Tutti i progetti dovrebbero poter offrire vantaggi concreti diretti, in particolare, ai cittadini, alle imprese e/o all'apparato giudiziario.

25. Lo sviluppo del sistema di giustizia elettronica europea dovrebbe inoltre tener conto dei progetti nazionali con un valore aggiunto europeo.

IV. OBIETTIVI DELLA GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA

a) Accesso all'informazione nel settore della giustizia

26. L'obiettivo è migliorare l'accesso all'informazione nel settore della giustizia nell'Unione europea. Il portale della giustizia elettronica svolge un ruolo importante nella realizzazione di questo obiettivo.

b) Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere

27. La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad offrire un migliore accesso alla giustizia e ad agevolare il ricorso ai procedimenti stragiudiziali mediante l'uso della comunicazione elettronica in situazioni transfrontaliere.

28. È pertanto necessario continuare i lavori che diversi Stati membri hanno già iniziato a livello nazionale e creare le condizioni per servizi giudiziari transfrontalieri interattivi a livello europeo.

29. La dematerializzazione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali dovrebbe essere proseguita secondo il principio dell'azione volontaria degli Stati membri.

c) Comunicazione tra autorità giudiziarie

30. È particolarmente importante semplificare e incentivare la comunicazione elettronica tra le autorità giudiziarie degli Stati membri (p. es. mediante videoconferenza o scambio elettronico sicuro di dati).

31. I membri delle autorità giudiziarie dovrebbero ottenere un accesso sicuro alle varie funzionalità loro riservate; dovrebbero avere diritti di accesso differenziati e dovrebbe applicarsi un metodo di autenticazione uniforme o interoperabile.

V. ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

1. Portale della giustizia elettronica europea

32. Il portale della giustizia elettronica europea deve continuare ad essere sviluppato come sportello unico. Ciò non preclude il ricorso ad altri mezzi di comunicazione (p. es. la trasmissione tra reti).

33. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe fornire ai cittadini, imprese e operatori della giustizia informazioni sul diritto dell'UE e dei suoi Stati membri. Il portale dovrebbe inoltre costituire un mezzo per offrire l'accesso ad altre informazioni connesse nel settore della giustizia a livello nazionale, europeo e internazionale.

2. Interoperabilità

34. Occorre assicurare l'interoperabilità organizzativa, giuridica, tecnica e semantica. A tal fine, si dovrebbero sviluppare soluzioni tecniche per la giustizia elettronica europea che consentano lo scambio sicuro di dati tra magistrati, amministrazioni nazionali, operatori del diritto, cittadini e imprese. Si dovrebbe tener conto delle norme tecniche aperte e delle soluzioni già disponibili (p. es. progetti come e-CODEX) prima di svilupparne di nuove. Gli Stati membri dovrebbero inoltre svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di tali soluzioni e nel relativo processo decisionale.

3. Aspetti normativi

35. Nel quadro del processo normativo occorre tener conto della necessità di assicurare l'uso coerente delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attuare nuovi atti normativi dell'UE nel settore della giustizia, comprese modifiche e rifusioni di atti normativi esistenti. I dati da trasmettere devono essere descritti solo in base al contenuto e non attraverso un'eventuale rappresentazione visiva. I mezzi per trasmettere dati o documenti devono essere descritti in modo funzionale e tecnologicamente neutro.

4. Web semantico giuridico europeo

36. Lo scambio transfrontaliero di informazioni giuridiche e, in particolare, di dati relativi alla legislazione, alla giurisprudenza e a glossari giuridici europei o nazionali, è ostacolato dalla mancanza di mezzi efficaci per condividere dati di questo tipo.
37. Diversi progetti possono affrontare tale questione e accrescere lo scambio e l'interoperabilità semantica dei dati giuridici in tutta l'Europa e oltre. I lavori relativi allo sviluppo del web semantico giuridico europeo, volto a migliorare l'accessibilità e la trattabilità delle informazioni giuridiche rendendo interoperabili l'identificazione e la semantica dei dati giuridici, dovrebbero proseguire su base volontaria.

5. Interconnessione dei registri

38. Occorre promuovere l'interconnessione dei registri nazionali contenenti informazioni pertinenti al settore della giustizia. Si dovrebbero assicurare i presupposti tecnici e giuridici necessari per rendere possibile tale interconnessione.
39. L'azione in questo settore dovrebbe essere incentrata sull'interconnessione dei registri che presentino un interesse per i cittadini, le imprese, gli operatori della giustizia e i magistrati.

6. Reti

40. Il sistema di giustizia elettronica può creare le condizioni per facilitare il funzionamento di varie reti nel settore della giustizia esistenti a livello europeo, quali la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e la rete giudiziaria europea in materia penale. A tal fine, si dovrebbero approfondire, in consultazione con le autorità competenti, le possibilità offerte dal sistema di giustizia elettronica europea e dal portale della giustizia elettronica.

7. Cooperazione con operatori della giustizia ed altri utenti della giustizia elettronica europea

41. L'attuazione della strategia europea in materia di giustizia elettronica richiede la partecipazione dei magistrati e di altri operatori della giustizia interessati degli Stati membri. Tali

operatori della giustizia andrebbero pertanto coinvolti nelle discussioni e nei progetti nel settore della giustizia elettronica europea per assicurare che le soluzioni sviluppate rispondano alle reali esigenze di ciascun gruppo cui sono rivolte.

42. Pertanto, è fondamentale che i rappresentanti della magistratura degli Stati membri abbiano la possibilità di contribuire ai lavori relativi alla giustizia elettronica europea, in particolare alle soluzioni da mettere in atto per la stessa, di modo che si possa tener conto delle loro opinioni ed esigenze di utenti.

43. È inoltre opportuno che altri operatori della giustizia, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari ecc., siano coinvolti nelle future discussioni sulla giustizia elettronica europea per assicurare che le soluzioni sviluppate rispondano alle loro reali esigenze.

44. In tale contesto occorre istituire un meccanismo di cooperazione con tali operatori della giustizia per assicurare che le questioni di reciproco interesse siano tenute in considerazione nell'ambito della strategia europea in materia di giustizia elettronica.

45. Si dovrebbe altresì prestare attenzione alla raccolta di opinioni e riscontri di rappresentanti del pubblico generale, compresi utenti del portale, e del mondo dell'impresa.

8. Traduzione

46. La preoccupazione di fornire ai cittadini europei un facile accesso al sistema di giustizia elettronica europea comporterà la necessità di valutare misure a lungo termine robuste ed efficienti in termini di costi in materia di traduzione. Il portale della giustizia elettronica dovrebbe offrire traduzioni affidabili dei suoi contenuti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

9. Norme e diritti nel settore della giustizia elettronica

47. Ulteriori sviluppi nel settore della giustizia elettronica europea comporteranno nuove sfide in materia di protezione dei dati personali. È prevedibile che l'entità della raccolta e condivisione di dati aumenterà con l'attuazione della futura strategia in materia di giustizia elettronica europea. La protezione dei dati personali svolge pertanto un ruolo importante in tale contesto. I futuri lavori nel quadro della giustizia elettronica dovranno tener conto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

48. Laddove necessario si dovrebbero stabilire norme sulla proprietà delle informazioni per determinare le responsabilità relative al contenuto dei dati da pubblicare nel portale della giustizia elettronica. In linea di principio, ciascun fornitore di contenuti è l'unico responsabile del proprio operato e deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi altro requisito di legge applicabile.
49. Si dovrebbero prevedere norme simili per l'uso di funzionalità elettroniche che consentono lo scambio di informazioni, compreso lo scambio di dati personali, tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, nonché per la presentazione elettronica di documenti da utilizzare in procedimenti giudiziari.
50. In particolare in tale contesto la Commissione è invitata a continuare ad esaminare la necessità di adottare una proposta di strumento legislativo nel settore della giustizia elettronica. Tale strumento dovrebbe definire il quadro giuridico generale e i mezzi di attuazione di una strategia concreta in materia di giustizia elettronica a livello europeo.

10. Promozione

51. Nell'attuare la strategia europea in materia di giustizia elettronica si dovrebbe prestare attenzione alla promozione delle funzionalità disponibili tra gli utenti del sistema di giustizia elettronica europea.

11. Finanziamento

52. Lo sviluppo della giustizia elettronica europea richiede notevoli risorse finanziarie. È pertanto importante prevedere un adeguato finanziamento a livello dell'UE, in particolare per:
- incoraggiare la creazione di sistemi di giustizia elettronica a livello nazionale al fine di spianare la strada alla giustizia elettronica europea realizzata alla luce della presente strategia, comprese azioni come quelle di cui al punto 30 e l'interconnessione dei registri nazionali; si dovrebbe altresì prestare attenzione ad assicurare la sostenibilità dei risultati di progetti quali e-CODEX ed e-SENS;
 - permettere lo sviluppo di progetti a livello europeo, compresi la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del portale della giustizia elettronica europea;
 - assicurare che si possa continuare ad offrire il portale della giustizia elettronica in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

53. Il finanziamento europeo dei lavori nel settore della giustizia elettronica (a livello nazionale ed europeo), compresi i progetti concreti da definire ed attuare nel quadro del futuro piano d'azione, deve essere garantito dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e, in particolare, dalla dotazione finanziaria del programma «Giustizia» 2014-2020.
54. I progetti relativi alla giustizia elettronica ai sensi della presente strategia e del correlato piano d'azione possono anche essere finanziati a titolo di altri programmi esistenti dell'Unione, purché soddisfino i criteri stabiliti in quest'ultimi ⁽¹⁾.

12. Relazioni esterne

55. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero sviluppare, per quanto fattibile, la cooperazione con paesi terzi nel settore della giustizia elettronica.
56. Tale eventuale cooperazione dev'essere attuata nel rispetto delle norme istituzionali stabilite a livello dell'Unione europea.

13. Piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica 2014-2018

57. Durante il primo semestre del 2014 dovrebbe essere adottato un piano d'azione pluriennale volto ad attuare la presente strategia e a servire da guida pratica per il seguito dato alla stessa. Il piano d'azione dovrebbe contenere un elenco dei progetti previsti per il periodo in questione con chiare indicazioni in merito a chi desidera parteciparvi, le misure per la loro attuazione pratica ed un calendario indicativo per consentire al Gruppo «Legislazione on-line» (Giustizia elettronica) e, se del caso, a pertinenti parti interessate, di dare un seguito concreto al piano d'azione. Nel nuovo piano d'azione si terrà conto e, se del caso, si darà seguito ai risultati del precedente piano d'azione pluriennale in materia di giustizia elettronica e alla relativa tabella di marcia.
58. Il Gruppo elaborerà il piano d'azione in consultazione con la Commissione e almeno una volta al semestre ne controllerà l'attuazione, che dovrebbe essere eventualmente adattata in funzione degli sviluppi in corso.
59. Se necessario, i gruppi informali degli Stati membri coinvolti in specifici progetti possono riunirsi per realizzare progressi in questi settori di attività. I risultati di tali riunioni dovrebbero essere presentati al Gruppo «Legislazione on-line» (Giustizia elettronica).

⁽¹⁾ La Commissione è invitata a presentare una tabella con tutti i possibili meccanismi di finanziamento disponibili per progetti a livello UE e nazionale che potrebbero essere usati per finanziare la giustizia elettronica.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 dicembre 2013

(2013/C 376/07)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3655	AUD	dollari australiani	1,5405
JPY	yen giapponesi	142,66	CAD	dollari canadesi	1,4600
DKK	corone danesi	7,4607	HKD	dollari di Hong Kong	10,5890
GBP	sterline inglesi	0,83480	NZD	dollari neozelandesi	1,6725
SEK	corone svedesi	8,9905	SGD	dollari di Singapore	1,7310
CHF	franchi svizzeri	1,2263	KRW	won sudcoreani	1 450,05
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	14,2900
NOK	corone norvegesi	8,4160	CNY	renminbi Yuan cinese	8,2889
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,6388
CZK	corone ceche	27,660	IDR	rupia indonesiana	16 651,42
HUF	fiorini ungheresi	298,83	MYR	ringgit malese	4,4898
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,830
LVL	lats lettoni	0,7022	RUB	rublo russo	45,0800
PLN	zloty polacchi	4,1653	THB	baht thailandese	44,515
RON	leu rumeni	4,4780	BRL	real brasiliano	3,2489
TRY	lire turche	2,8583	MXN	peso messicano	17,8300
			INR	rupia indiana	84,7160

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/08)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	27.11.2013
Durata	27.11.2013-31.12.2013
Stato membro	Regno Unito
Stock o gruppo di stock	MAC/2A34.
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	75/TQ40

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/09)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	25.10.2013
Durata	25.10.2013-31.12.2013
Stato membro	Spagna
Stock o gruppo di stock	RED/51214D.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes spp.</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	76/TQ40

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	25.10.2013
Durata	25.10.2013-31.12.2013
Stato membro	Spagna
Stock o gruppo di stock	RED/N1G14P.
Specie	Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)
Zona	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	77/TQ40

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/11)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	2.12.2013
Durata	2.12.2013-31.12.2013
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	GFB/89-
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blenoides</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	FS79/DSS

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/12)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	3.12.2013
Durata	3.12.2013-31.12.2013
Stato membro	Regno Unito
Stock o gruppo di stock	HER/4AB.
Specie	Aringa (<i>Clupea Harengus</i>)
Zona	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	80/TQ40

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2013/C 376/13)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	4.12.2013
Durata	4.12.2013-31.12.2013
Stato membro	Spagna
Stock o gruppo di stock	GHL/N3LMNO
Specie	Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)
Zona	NAFO 3LMNO
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	82/TQ40

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Modalità applicabili al trasporto negli Stati membri dell'area dell'euro

Articolo 13, paragrafo 5

Regolamento (UE) n. 1214/2011

(2013/C 376/14)

COMITATO CIT

Per il trasporto CIT di banconote, gli Stati membri dell'area dell'euro devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 o 18 del regolamento.

Per il trasporto CIT di monete, gli Stati membri dell'area dell'euro devono scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento.

Gli Stati membri dell'area dell'euro devono confermare che le modalità di trasporto scelte sono analoghe a quelle autorizzate per il trasporto CIT nazionale.

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
AT	Articoli 14-18	Articoli 19-20	
BE	Articoli 16 e 18. Il Belgio ha deciso che si applica l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento.	Articolo 20 del regolamento	Le opzioni descritte agli articoli 16, 18 e 20 del regolamento sono analoghe alle modalità di trasporto autorizzate per il trasporto CIT in Belgio. L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento si applica ai sensi della normativa belga sui trasporti nazionali.
CY			
DE	Articolo 17	Articolo 19	sì
EE			
EI			
EL			
ES	a) Per quanto riguarda il trasporto di banconote, conformemente alle disposizioni del regolamento UE relative all'obbligo di scegliere almeno una delle opzioni di cui agli articoli 14-18, tenendo conto di quanto stabilito nella normativa nazionale, la modalità autorizzata è quella di cui all'articolo 17 del regolamento UE.	b) Per quanto riguarda il trasporto di monete, la modalità da autorizzare, tenendo conto della normativa spagnola, è quella di cui all'articolo 20 del regolamento UE	sì
FI	Articolo 17	Articolo 20	sì
FR	I. La moneta fiduciaria e la carta di sicurezza destinata alla stampa delle banconote devono essere trasportate: 1. in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell'articolo 4; (articolo 4: I — il veicolo blindato è attrezzato in modo da garantire la sicurezza del personale e del contante, dei gioielli o dei metalli preziosi trasportati.	III. La moneta divisionaria e l'oro da investimento ai sensi dell'articolo 298 sexdecies A del codice generale delle imposte sono trasportati in veicoli blindati, con un equipaggio di almeno tre persone, compreso il conducente, conformi alle disposizioni dell'articolo 4.	Conferma: Banconote: compatibilità dell'articolo 2 con gli articoli 14, 16 e 17 del regolamento UE. Normativa nazionale da modificare: ai fini della compatibilità della sezione III dell'articolo 2 con gli articoli 19 e 20 del regolamento UE

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<p>Il veicolo è dotato almeno di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell'impresa CIT. Ai fini dell'approvazione dei veicoli CIT blindati importati dagli altri Stati membri dell'Unione europea o firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, sono accettati i rapporti di prova e i certificati redatti da un organismo autorizzato o accreditato in questi Stati da cui risulti che la blindatura soddisfa condizioni tecniche e normative tali da garantire un livello di protezione equivalente a quello previsto dal presente decreto e da quello citato al comma precedente. 2. un sistema di localizzazione a distanza che permetta all'impresa di rintracciarlo in qualsiasi momento; 3. giubbotti antiproiettile e maschere antigas, in numero perlomeno uguale a quello dei membri dell'equipaggio e, eventualmente, delle persone che hanno un motivo legittimo di trovarsi nel veicolo. <p>II. — I tipi di veicoli, i modelli di blindatura delle pareti e dei vetri e le caratteristiche degli altri elementi che contribuiscono alla sicurezza dei veicoli blindati devono essere preventivamente approvati dal ministro dell'Interno in base a norme minime, riguardanti in particolare la resistenza, da esso definite in un decreto che stabilisce anche la composizione del fascicolo della richiesta di approvazione.</p> <p>Qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di fabbricazione dei veicoli oppure delle condizioni di fabbricazione o di installazione delle blindature, dei vetri e degli altri elementi di cui al comma precedente dà luogo a una nuova approvazione.</p> <p>L'approvazione può essere ritirata se i materiali di cui al punto II del presente articolo non permettono più di garantire la sicurezza del personale o del contante trasportato.)</p> <p>2. In veicoli blindati conformi alle disposizioni dell'articolo 4 e dotati di dispositivi tali da garantire che il contante trasportato possa essere reso inutilizzabile nelle condizioni di cui all'articolo 8-1.</p> <p>(l'articolo 8-1 definisce le condizioni che devono soddisfare i dispositivi di neutralizzazione dei valori)</p> <p>Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente perlomeno equivalente al numero di punti di prelievo/deposito, l'equipaggio è composto da almeno due persone, compreso il conducente. In questo caso, le disposizioni del punto II dell'articolo 4 possono anche applicarsi solo alla cabina.</p>	<p>In deroga al comma precedente, per i trasporti della Banque de France comprendenti al massimo 115 000 EUR in monete da 1 o 2 euro la moneta divisionaria è trasportata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in veicoli blindati su cui non figuri il nome dell'impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 8; 2. oppure, se il volume totale trasportato non supera i 500 000 EUR e se le fermate effettuate per conto della Banque de France, delle imprese CIT, della gendarmeria o della polizia nazionali avvengono in luoghi sicuri, in veicoli semiblandati su cui non figuri il nome dell'impresa CIT, con un equipaggio di almeno due persone armate e in divisa, compreso il conducente, nelle condizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 8. <p>(articolo 8: Tutti i veicoli senza segni di riconoscimento esterni utilizzati per il trasporto di contante collocato nei dispositivi di cui al punto 3° della sezione I dell'articolo 2 o per il trasporto di gioielli o metalli preziosi sono dotati almeno di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un sistema di comunicazione e un sistema di allarme, collegati al centro di allarme dell'impresa CIT; 2. un sistema di localizzazione a distanza che permetta all'impresa di rintracciarli in qualsiasi momento). 	

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<p>Se questi veicoli sono dotati di un numero di dispositivi di cui al comma precedente inferiore al numero di punti di prelievo/deposito, l'equipaggio è composto da almeno tre persone, compreso il conducente.</p> <p>3. In veicoli senza segni di riconoscimento esterni, con un equipaggio di almeno due persone, compreso il conducente, nelle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, a condizione che il contante sia collocato in dispositivi tali da garantire che possa essere reso inutilizzabile e che il numero di questi dispositivi sia perlomeno uguale a quello dei punti di prelievo/deposito o che essi siano dotati di un contenitore per la raccolta che possa essere aperto solo in una zona o in un luogo sicuri.</p> <p>Tuttavia, per il rifornimento dei distributori automatici ubicati in certe zone a rischio, i fondi devono obbligatoriamente essere trasportati nelle condizioni di cui al punto 1° e i distributori devono essere ricaricati da uno dei membri dell'equipaggio.</p> <p>(Il riguarda i gioielli e i metalli)</p>		
IT	<p>Articoli 15, 16, 17 e 18</p> <p>(in relazione al disposto del DM 269/2010)</p>	<p>19 e 20</p> <p>(in relazione al disposto del DM 269/2010)</p>	sì
LU	<p>Articoli 16 e 17</p> <p>(A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).</p>	<p>Articolo 20</p> <p>(A condizione che il disegno di legge 6400 e il relativo regolamento granducale di esecuzione siano adottati nella formulazione proposta dal governo).</p>	sì
MT			
NL	<p>Articoli 17 e 18</p>	<p>Articolo 20</p>	sì
PT	<p>Articoli 17 e 18</p>	<p>Articolo 20</p>	<p>Le opzioni descritte corrispondono in parte ai requisiti nazionali applicabili ai trasporti nazionali di valori; la distinzione viene operata in base al fatto che l'importo trasportato sia pari o superiore a 10 000 EUR (decreto n. 247/2008, del 27 marzo, modificato dal decreto n. 840/2009, del 3 agosto 2009, in vigore fino alla pubblicazione del decreto a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, della legge n. 34/2013 del 16 maggio 2013).</p> <p>Per i valori inferiori a 10 000 EUR è autorizzato il trasporto nazionale in veicoli blindati.</p> <p>L'uso dell'uniforme approvata e della tessera di riconoscimento professionale è obbligatorio (articolo 29 della legge n. 34/2013 del 16 maggio 2013).</p>

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
SK	Tutte le condizioni di cui agli articoli 14-18 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi	Tutte le condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento sono applicabili ai sensi del diritto nazionale della Repubblica slovacca legge n. 473/2005 Racc. del 23 settembre 2005 sui servizi di vigilanza privata (o legge sulla vigilanza privata), che modifica determinate leggi	Conformità parziale; la differenziazione si applica ai vari tipi di guardie giurate e di veicoli di scorta. Il criterio determinante è l'importo di 1 660 000 EUR.
SI	<p>Articoli 17 e 18 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20.</p> <p>Articolo 16 (il trasporto di valori protetti della categoria 1 non supera il controvalore di 30 000 EUR)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il trasporto di valori protetti della categoria 1 viene effettuato con due guardie giurate armate. 2. Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di: <ul style="list-style-type: none"> — vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa che consente lo stoccaggio dei valori protetti dal vano per i passeggeri in quello per il carico; — vano per il carico senza vetro; — cassaforte in lamiera integrata nel vano carico che consente l'introduzione del carico attraverso una fessura o un'apertura nel vano passeggeri; — dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza; — sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo; — sistema di comunicazione e di sorveglianza. 3. Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l'apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico. 4. Fatto salvo il paragrafo 1, un trasporto di valori protetti può essere effettuato con una sola guardia giurata armata se i valori protetti sono dotati di un sistema certificato di colorazione o distruzione del contante. 5. Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile. 	Articolo 20 o una qualsiasi delle norme nazionali sul trasporto e sulla protezione del contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11), articoli 16-20 per le banconote.	Conformità parziale. Norme nazionali e condizioni speciali in funzione dell'importo dei valori da trasportare.

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<p>Articolo 17 (trasporto di valori protetti della categoria 2 fino a un controvalore di 200 000 EUR per ciascun veicolo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il trasporto dei valori protetti della categoria 2 viene effettuato con due guardie giurate. 2. Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di: <ul style="list-style-type: none"> — vani fisicamente separati per i passeggeri e il carico con una parete divisoria rigida e fissa; — vano per il carico senza vetro; — cassaforte integrata nel vano carico fatta di una lamiera antiproiettile difficile da perforare o da tagliare, situata sulla parte interna del telaio del veicolo, che consente di introdurre il contante attraverso una fessura o un'apertura dal vano passeggeri; — dispositivo di allarme attivabile in caso di ingresso con la forza; — sistema di blocco del motore che impedisce la rimozione del veicolo; — sistema di comunicazione e di sorveglianza. 3. Fatto salvo il terzo trattino del paragrafo precedente, un trasporto di valori protetti può essere effettuato se la sicurezza è tecnicamente garantita dal fatto che i valori sono collocati in una valigia, in una borsa o in una cassetta modificata, recante un contrassegno specifico, fatta in modo da rendere difficile l'apertura con la forza e che emetta un segnale sonoro, luminoso, di fumo o tecnico in caso di sottrazione. La valigia, la borsa o la cassetta in questione sono trasportate nel vano del veicolo riservato al carico. 4. Le guardie giurate indossano giubbotti o camicie antiproiettile. <p>Articolo 17 bis (trasporto di valori protetti della categoria 3 fino a un controvalore di 800 000 EUR per ciascun veicolo)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il trasporto dei valori protetti della categoria 3 viene effettuato con almeno due guardie giurate. 2. Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di: <ul style="list-style-type: none"> — vani separati per l'equipaggio e il carico; — vano per l'equipaggio con resistenza balistica di livello M2/C2 su tutti e quattro i lati; — vano per il carico blindato, con una porta esterna dotata di un catenaccio trasversale supplementare; 		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<ul style="list-style-type: none"> — dispositivo di allarme; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC); — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di comunicazione e di sorveglianza. <p>3. Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile.</p> <p>Articolo 18 (trasporto di valori protetti della categoria 4 fino a un controvalore di 4 000 000 EUR per ciascun veicolo)</p> <p>1. Un trasporto di valori protetti della categoria 4 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.</p> <p>2. Il trasporto viene effettuato in un veicolo modificato dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vani separati per l'equipaggio e il carico; — vano equipaggio con resistenza balistica di livello FB 3 su tutti e quattro i lati; — vano per il carico senza finestre e porta esterna con un catenaccio trasversale supplementare; — dispositivo di allarme; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che possa essere attivato dal centro di controllo della sicurezza (SCC); — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di comunicazione e di sorveglianza. <p>3. Le guardie giurate indossano giubbotti antiproiettile.</p> <p>Articolo 19 (trasporto di valori protetti della categoria 5 fino a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo)</p> <p>1. Un trasporto di valori protetti della categoria 5 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.</p> <p>2. Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — giubbotti antiproiettile e — caschi di sicurezza. 		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<p>3. Il trasporto viene effettuato in un veicolo blindato dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — vani separati per il carico, il conducente e la guardia giurata; — resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati; — vano per il carico senza vetro, con una porta posteriore e un accesso ai valori dal vano per l'equipaggio; — dispositivo di allarme; — sistema di comunicazione senza apertura della porta (interfono); — sistema di videosorveglianza sulla parte posteriore del veicolo con un motore nella cabina; — sistema di comunicazione; — sistema di sorveglianza che consente il monitoraggio online del trasporto a intervalli non superiori a un minuto, in una zona coperta ininterrottamente dal servizio, dall'SCC e la localizzazione esatta in qualsiasi momento di un trasporto protetto; — sistema di blocco a distanza del veicolo o del motore che non possa essere disattivato dal veicolo. <p>4. La consegna è scortata da un veicolo personale con due guardie giurate armate, dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l'SCC.</p> <p>Articolo 20 (trasporto di valori protetti della categoria 6 superiori a un controvalore di 8 000 000 EUR per ciascun veicolo)</p> <p>1. Un trasporto di valori protetti della categoria 6 viene effettuato con almeno tre guardie giurate armate.</p> <p>2. Le guardie giurate devono indossare almeno i seguenti accessori di protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — giubbotti antiproiettile e — caschi di sicurezza. <p>3. Il trasporto viene effettuato con un veicolo blindato dotato delle attrezzature di cui al paragrafo 3 dell'articolo precedente e di una resistenza balistica di livello FB 4.</p>		

Paese	Modalità applicabili al trasporto di banconote	Modalità applicabili al trasporto di monete	Conferma dell'analogia con le modalità per il trasporto CIT nazionale
	<p>4. Il trasporto deve essere accompagnato da un veicolo blindato con una resistenza balistica almeno di livello FB 3 su tutti e quattro i lati, con tre guardie giurate armate. Il veicolo di scorta deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per comunicare direttamente con l'SCC.</p> <p>Il regolamento sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1214/2011 è in fase di adozione e comprende alcune disposizioni speciali, in quanto:</p> <p>— autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altro contante (non solo euro) al di sopra del 20 % in conformità del regolamento (UE) n. 1214/2011;</p> <p>— autorizza le imprese CIT straniere, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1214/2011, a trasportare in Slovenia anche altri valori (non solo contante in euro o altre valute) non disciplinati dal regolamento (UE) n. 1214/2011. Per valori si intendono i metalli preziosi, le pietre preziose, le opere d'arte, il patrimonio culturale, i documenti preziosi, ecc. Fanno parte del patrimonio culturale gli oggetti classificati come tali dalla normativa pertinente, conformemente alle norme sulla protezione e sulla conservazione del materiale da museo. Qualora ciò non sia possibile a causa di circostanze specifiche, si possono applicare le norme nazionali dell'articolo 22 delle Regole per il trasporto di contante e altri valori (Gazzetta ufficiale della RS nn. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 e 17/11).</p>		

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 376/15)

1. In data 16 dicembre 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Investindustrial IV, LP («Investindustrial», Regno Unito) e KKR & Co., LP («KKR», Stati Uniti d'America) acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di Resort Holdings BV («Resort Holdings», Paesi Bassi), che controlla Port Aventura Entertainment, SAU (Spagna) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Investindustrial: fondo di private equity che investe in medie e piccole imprese, principalmente nell'Europa meridionale,
- KKR: fondo di investimento di private equity che offre servizi di gestione alternativa degli attivi e soluzioni per il mercato dei capitali,
- Resort Holdings: gestione di attività ricreative e parchi tematici in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.7133 — Investindustrial/KKR/Resort Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT